



All.to 1

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- SEDE DI PALERMO -

AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” SUL M.E.P.A., PER LA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PORTATILI

Codice Univoco Ufficio: RE3REB

TD 5799788

- CONDIZIONI GENERALI-

Art. 1 – Ambito applicativo

1. Le CONDIZIONI GENERALI hanno valore di disciplina generale che si pone a corredo della presente procedura.
2. Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto di cui al Bando “beni” – “apparecchiature per il condizionamento” del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
3. Copia delle presenti CONDIZIONI GENERALI deve essere firmata digitalmente per accettazione delle relative statuzioni e restituita al T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo.

Art. 2 - Oggetto della fornitura

1. Oggetto della presente procedura di affidamento, ex art. 50, co.1, lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la fornitura di nr. 8 climatizzatori portatili, dotati, tra l'altro, di funzione di raffresdcamento e riscaldamento, e quindi, dotati di pompa di calore (caratteristica indispensabile) (ivi incluso montaggio, installazione, configurazione e messa in funzione) per il T.A.R. Sicilia - Palermo, Via Butera, 6, così come precisato dalla richiesta di preventivo (prot. TAR-PA nr. 2783/2025, 3076/2025), che forma parte integrante delle presenti condizioni generali anche se non materialmente allegata.

Art.3 – Importo della fornitura

1. L'importo complessivo netto stimato della fornitura è di € 4.480,00 (euro quattromilaquattrocentottanta/00) oltre IVA (22%), costo unitario € 560,00 così come indicato nel preventivo di spesa ultimo prot. TAR-PA nr 3395/2025, (e Vostra mail del 25/09/20205 che conferma che il prodotto offerto ha la pompa di calore) che formano parte integrante delle presenti condizioni generali anche se non materialmente allegato.
2. Il suddetto importo dovrà essere considerato fisso e invariabile e comprensivo di qualsiasi altro onere connesso all'esecuzione della fornitura (es. imballaggio, trasporto, consegna, attrezzature, materiali e manodopera da impiegare, oneri di legge, spese accessorie e quant'altro necessario o indispensabile per la completa esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto). Non verranno riconosciuti ulteriori costi aggiuntivi per questa Amministrazione oltre ai prezzi offerti e precisati nel richiamato preventivo e, conseguentemente, nell'offerta presentata dall'operatore economico.
3. L'Operatore Economico rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, ove questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere opportuno non richiedere o ridurre la fornitura.
4. Il valore netto stimato del contratto (art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che tiene conto dell'importo netto massimo stimato, eventuali opzioni e rinnovi) è di € 4.480,00 (euro quattromilaquattrocentottanta/00).

Art. 4 –Termini di esecuzione e termini di consegna

1. L'esecuzione dovrà essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'operatore economico dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
La consegna del materiale oggetto della fornitura, o comunque l'esecuzione integrale del contratto dovrà essere svolta nel termine di **15 giorni** decorrenti dal giorno successivo al giorno della stipula del contratto, decorsi infruttuosamente i quali verrà applicata una penale disciplinata dal successivo art. 9.
2. L'esecuzione dovrà essere concordata preventivamente con il Direttore dell'esecuzione il cui nominativo e i contatti di riferimento verranno forniti successivamente alla stipula del contratto.
3. Si fa presente che per l'operatore economico corre l'obbligo di operare nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Questa Amministrazione, pertanto, si riterrà esonerata da ogni responsabilità per infortuni o danni comunque denominati che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale dipendente della ditta medesima nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente ordine di fornitura e per eventuali danni arrecati a persone o cose.
4. Qualora l'operatore economico produca oggetti definiti "rifiuti", secondo la normativa vigente, dovrà obbligatamente provvedere a proprie spese alla corretta gestione e smaltimento degli stessi,

ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. In nessun caso dovranno essere abbandonati negli ambienti, rifiuti provenienti dalle lavorazioni effettuate

Art.5 - Documenti della procedura di affidamento

1. La documentazione della procedura di affidamento comprende:

- Condizioni Generali, (**All.to 1**);
- Dichiarazione sostitutiva, a corredo dell'offerta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., (**All.to 2**);
- Patto di integrità, (**All.to 3**);
- Informativa Trattamento Dati Personalni (Regolamento UE n. 2016/679), (**All.to 4**);

2. Tutti i documenti richiesti – che costituiscono parte integrante del rapporto negoziale – dovranno essere:

- **compilati** con i dati richiesti;
- **firmati digitalmente** dal legale rappresentante dell'Operatore Economico offerente ovvero dal procuratore dello stesso;
- **inseriti** nella sezione documentazione amministrativa della suddetta procedura informatizzata “TRATTATIVA DIRETTA”;
- **restituiti** tramite piattaforma M.E.P.A. nella stessa procedura informatizzata “ TRATTATIVA DIRETTA “;

N.B.: I suddetti documenti, dagli all.ti nr. 1 e 4, sono richiesti a pena di esclusione.

L'Amministrazione, nel caso di irregolarità e/o mancanza delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti di gara, si atterrà alle previsioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n.. 36/2023 e s.m.i. mediante il ricorso alla procedura del soccorso istruttorio.

4. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 e dall'art. 16 - “ Comunicazioni, Area riservata” delle “ Regole del sistema di e- procurement della pubblica Amministrazione” vers. 1.1 Dicembre 2023 di Consip S.p.A., tramite l'apposita “Area Comunicazioni” della Trattativa Diretta MEPA e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6 – ter, 6 -quater, del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di malfunzionamento del MEPA, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

L'Amministrazione, procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 6 -Offerta economica, aggiudicazione, garanzia definitiva e stipula del contratto

1. Il presente affidamento sarà effettuato tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).
2. L'affidamento, oggetto della presente procedura, è in un unico lotto, trattandosi di una fornitura omogenea
3. L'affidamento della fornitura rimane comunque subordinato al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica), 97 (cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) e 98 (illecito professionale grave) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. .
4. Ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. " nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare il servizio qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell'affidamento.
6. L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta non conveniente, quindi, non procedere all'affidamento anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a che pretendere.
7. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente trattativa, senza che ciò determini alcun diritto da parte dell'impresa offerente.
8. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica, tramite piattaforma M.E.P.A., nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto stabilito all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

9. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'impresa affidataria, ivi inclusa l'imposta di bollo ove dovuta e di cui dovrà essere fornita documentazione a comprova del relativo versamento (per verificare se l'imposta di bollo è dovuta o meno v. la tabella di cui all'art. 18, co. 10 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed il relativo allegato I.4.)

10. L'operatore economico è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. lgs.36/2023, in ragione dello sconto praticato in preventivo di spesa.

Art. 7 – Cessione del contratto e cessione del credito

1. E' vietata la cessione del contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di nullità della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 119, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 120, co. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 8 – Quinto d'obbligo

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Operatore Economico sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni previste nel contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Penalità

1. In caso di ritardo, imputabile all'Operatore Economico, nell'esecuzione del contratto, oltre i termini indicati all'art. 4, sarà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale a partire dal primo giorno successivo al ritardo e fino al raggiungimento complessivo del 10% dell'importo netto contrattuale.

Superata tale soglia l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza a cura del R.U.P. da trasmettere per iscritto a mezzo pec all'Operatore Economico.
3. L'Operatore Economico, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il R.U.P.
4. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali di cui sopra.
5. L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

6. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.
7. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'Operatore Economico con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 10– Fatturazione

1. Il corrispettivo della fornitura sarà fatturato in via posticipata, previo nulla-osta comunicato del Direttore dell'esecuzione, a seguito del rilascio della certificazione di regolare esecuzione.
2. La fattura elettronica dovrà riportare anche i seguenti elementi:
 - come committente il **Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Via Butera n. 6 - 90133 Palermo – Codice fiscale 97013610825;**
 - **Codice univoco Ufficio (Codice IPA) “RE3REB”;**
 - l'espresso riferimento al contratto stipulato;
 - **il CIG_____;**
 - il Codice Fiscale e Partita Iva dell'Operatore Economico.
3. La fattura non in regola con le norme fiscali vigenti o emessa in contrasto con le previsioni del presente atto non sarà ritenuta valida e, pertanto, sarà rifiutata.
4. Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (inserito dall'*art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*).

Art. 11 - Tempi e modalità di pagamento

- 1..Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dall'Operatore Economico, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.
2. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di

legge, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo nel pagamento.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore Economico si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e, segnatamente, a quelli di cui all'art. 3, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati.
2. Si precisa che l'inosservanza degli obblighi, di cui all'art.3 co.9 bis della L. n.136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Operatore Economico dovrà comunicare, tra l'altro, il numero di conto corrente dedicato, il nominativo, qualità e codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul conto ed indicare in fattura il CIG relativo alla presente procedura di affidamento.
4. L'Operatore Economico dovrà inoltre garantire la tracciabilità, di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti.
5. La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sul contratto sottoscritto tra le parti.

Art. 13 – Recesso

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
 - b) giusta causa;
 - c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia della fornitura;
 - d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'Impresa affidataria da darsi per iscritto con preavviso non inferiore a venti giorni.
3. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, previa verifica della relativa conformità alle prescrizioni contrattuali, nei termini e condizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e del relativo allegato II. 14.
4. L'Operatore Economico rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 14 – Nuove Convenzioni CONSIP

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare o comunque di ritirare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa alla fornitura oggetto della presente procedura, o di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nei termini e alle condizioni ivi indicate, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma. 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Impresa affidataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto può essere immediatamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice comunicazione scritta, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:

- mancanza delle caratteristiche essenziali o qualità promesse della fornitura;
- inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- sospensione ingiustificata della fornitura;
- non conformità della fornitura alle vigenti disposizioni di legge;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso dei requisiti;
- violazione degli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento per il personale degli uffici della Giustizia Amministrativa attualmente vigente;
- mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità;
- violazione del divieto di *pantomflage*;
- inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. (v. art. 12 delle presenti CONDIZIONI GENERALI);
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto.

2. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Sede Palermo provvederà, alla contestazione, assegnando un termine di 5 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non

siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Segretario Generale del T.A.R. Sicilia - Palermo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

3. L'Operatore Economico non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

4. Qualora dai controlli effettuati dall'Amministrazione sul possesso dei requisiti risultasse l'originaria carenza dei medesimi in capo all'affidatario, il contratto, eventualmente stipulato nelle more della procedura di controllo è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 cod. civ..

Art. 16 – Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

1. Il mancato rispetto del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 costituisce causa di esclusione. L'Operatore Economico dichiara nell'apposito parte del modulo "Dichiarazione Sostitutiva" di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

2. L'Operatore Economico si impegna, a pena di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

3. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

4. Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa contenuto nel PIAO 2025-2027 adottato con D.P.C.S. 29/2025 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: "Amministrazione Trasparente" > Sezione: "Altri contenuti – Corruzione" > Sottosezione: "Whistleblowing".

5. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo

2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: giustizia-amministrativa.it, nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: "Disposizioni Generali" > Sottosezione: "Atti generali" > "Codice disciplinare e codice di condotta" ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

Art. 17 – Foro competente

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Palermo.

Art. 18 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti CONDIZIONI GENERALI, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del MEPA, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali del Contratto, le Regole, etc...), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al MEPA ed alla legislazione comunitaria e nazionale di settore vigente in materia di appalti.

Art. 19 - Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

1. Il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Dario Pagano, tel. 091/7431276, mail:

d.pagano@giustizia-amministrativa.it, PEC: tarpa-segrprotocolloamm@g-a-cert.it.

Il Responsabile Unico del Progetto

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DELLE PRESENTI CONDIZIONI

GENERALI

(firma digitale del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico)*

***Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades posizionata nel soprastante spazio di firma.**